



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(Provincia di Olbia-Tempio)
via Sassari n. 27 –Tel. 079 -6109990 – fax 079-681480

**REGOLAMENTO COMUNALE
OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE E
APPLICAZIONE DELLA TASSA**

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n.10 in data 30.03.2018*



INDICE

TITOLO PRIMO – OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ART.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 - DEFINIZIONI	3
TITOLO SECONDO - UFFICI COMPETENTI - PROCEDIMENTI	3
ART.3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI	3
ART.4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA E CONTENUTI DELLA DOMANDA	3
ART.5 - MODALITÀ DI RILASCIO E CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE - OBBLIGHI CONNESSI	4
ART.6 - RINNOVO - PROROGA DELLA AUTORIZZAZIONE	5
ART.7 - SUBENTRO NELLA AUTORIZZAZIONE	5
ART.8 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA AUTORIZZAZIONE	5
ART.9 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE	5
TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE	6
ART.10 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	6
ART.11 - SUDDIVISIONE DELLE STRADE E SPAZI PUBBLICI IN CATEGORIE	6
ART.12 - TARIFFE	6
ART.13 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DI MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO	6
ART.14 - RIDUZIONE DELLA TASSA	7
ART.15 - ESCLUSIONE DELLA TASSA	7
ART.16 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA	8
ART.17 - PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA	8
ART.18 - SANZIONI	8
ART.19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - RIMBORSO - RISCOSSIONE DELLA TASSA	8
ART.20 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA	8
TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI	8
ART.21 - ABROGAZIONE DI NORME	8
ART.22 - RINVIO ALLE NORME GENERALI	9
ART.23 - ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE	9



TITOLO PRIMO – OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del D.lgs 18.08.2000 n. 267, nel rispetto degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:

- a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, della tassa;
- f) il controllo e le sanzioni.

2. Il presente regolamento si applica indistintamente a qualsiasi occupazione di spazi o aree del comune.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- occupazioni permanenti: sono quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- occupazioni temporanee: sono quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti;
- spazi ed aree pubbliche: sono le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate, nonché i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

TITOLO SECONDO - UFFICI COMPETENTI - PROCEDIMENTI

ART.3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI

1. Sono individuati come segue, nell'ambito dell'articolazione complessiva del Comune, gli uffici preposti all'istruttoria e al rilascio delle Autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico:

- a) Ufficio Attività Produttive (SUAP) per le occupazioni relative ai mercati settimanali, ai mercati tematici, alle fiere, nonché per occupazioni e vendite in particolari periodi dell'anno, in ogni caso per qualunque tipologia di occupazione inerente le attività produttive;
- b) Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata per le occupazioni da effettuarsi con palizzate, ponteggi steccati e simili, necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro di fabbricati e simili;
- c) Ufficio Tecnico Settore Edilizia Pubblica per le occupazioni relative alla messa in opera di servizi pubblici, quali acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche e simili, in ogni caso comportanti interventi e/o modificazioni delle infrastrutture e in generale del patrimonio comunale;
- d) Ufficio Polizia Locale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti ai passi carrai nonché per tutte quelle occupazioni occasionali di tempo limitato, in ogni caso non superiori a 6 ore, non specificamente ricomprese nei punti a,b,c, suindicati;
- e) Ufficio Demanio Comunale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti le occupazioni sul Demanio marittimo.

2. Gli uffici sopra elencati trasmettono al Corpo di Polizia Locale, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, copie delle autorizzazioni rilasciate.

ART.4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA E CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubblici, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:

- a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, oltre ai dati indicati alla lettera a) devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;



- d) la superficie che si intende occupare con allegata planimetria, in scala adeguata;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- h) attestazione di versamento dei diritti di segreteria e istruttoria;
- i) computo tassa occupazione suolo pubblico;
- l) eventuale deposito cauzionale, per tutte quelle occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al Demanio Comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustificano. L'importo della cauzione è determinato dall'ufficio competente;
- m) ogni altra documentazione ritenuta utile dall'ufficio competente, al fine dell'istruttoria e del rilascio dell'autorizzazione;

3. La domanda predisposta secondo le modalità sopraindicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

ART.5 - MODALITÀ DI RILASCIO E CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE - OBBLIGHI CONNESSI

1. Il provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è emesso dal responsabile del settore competente, nel termine di 30 giorni dall'inoltro della domanda; il termine si intende sospeso qualora l'ufficio competente richieda integrazioni documentali; prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione dovranno essere presentati, all'ufficio competente, le attestazioni di versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

2. Relativamente alle aree identificate catastalmente come demanio marittimo, ricadenti al di fuori dell'arenile e della costa rocciosa (vedasi strade urbane lungomare cottoni, lungomare Dettori), il provvedimento abilitativo potrà essere rilasciato previa pubblicazione di un avviso di interesse pubblico, per non meno di 30 giorni continuativi: Le domande relative all'occupazione di suolo pubblico ricadenti nelle citate aree, dovranno essere caricate nel Portale SID (Sistema Informativo Demaniale). Il pagamento del canone demaniale dovrà essere versato direttamente allo Stato mediante modello F24 generato dallo stesso SID.

3. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della domanda di autorizzazione;
- b) la durata della autorizzazione e la frequenza dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazioni di nuovi reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che la autorizzazione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente;
- c) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
- d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti in materia;
- e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di autorizzazione determinato secondo i criteri previsti nel presente regolamento;
- f) gli obblighi connessi all'autorizzazione, da osservarsi da parte del concessionario;
- g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della autorizzazione;
- h) l'indicazione che il provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

4. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'amministrazione.



5. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà avere luogo se:
- a) non arreca disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione stradale;
 - b) non arreca disturbo dell'igiene e dell'estetica;

ART.6 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La durata dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è in linea generale pari a 1 (uno) anno, prorogabile fino ad un massimo di anni 5 (cinque); decorso tale termine dovrà essere ottenuta nuova autorizzazione secondo le procedure su indicate

ART.7 - RINNOVO - PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante apposita richiesta scritta, secondo le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione originaria. L'istanza dovrà essere corredata dalle attestazioni di versamento inerenti alle precedenti autorizzazioni rilasciate. Per quanto riguarda le occupazioni precedentemente rilasciate è fatto obbligo ai concessionari il rinnovo delle stesse previo versamento del corrispettivo previsto dalla normativa vigente.

2. La proroga annuale dell'autorizzazione avverrà mediante semplice comunicazione da parte del concessionario di intenti.

ART.8 - SUBENTRO NELLA AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico può essere trasferito ad altro soggetto a condizione che rimangano invariate le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto di autorizzazione originario.

2. Il subentrante dovrà comunicare all'ufficio competente del Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente autorizzazione ai fini della modifica di titolarità.

3. Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di autorizzazione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

ART.9 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune.

3. In entrambe le ipotesi richiamate:

- a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella autorizzazione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART.10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della autorizzazione:

- a) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

2. Sono causa di estinzione della autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

TITOLO TERZO- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART.11 - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DELLA TASSA -**

1. Le occupazioni di suolo pubblico inerenti le attività produttive possono essere rilasciate esclusivamente alle seguenti tipologie di attività produttive:
 - a) Pubblici Esercizi - Somministrazione alimenti e bevande:
 - b) Commercio di alimenti:
 - c) Commercio non alimentare:
2. le autorizzazioni di occupazione sdi suolo pubblico saranno rilasciate secondo le seguenti prescrizioni:
 - **pubblici esercizi – commercio alimenti:** è consentita l'occupazione del marciapiede antistante il pubblico esercizio, per una larghezza massima pari al fronte dell'attività, a condizione che venga mantenuto il passaggio libero pedonale per una larghezza minima di metri 1,50, in prossimità della sede viaria.
In deroga al punto precedente, è consentita allo stesso pubblico esercizio l'occupazione del marciapiede antistante l'esercizio secondo le condizioni precedenti, a condizione che in adiacenza non sia presente altra attività produttiva di cui alle tipologie a, b, c, del comma 1 precedente; in tal caso è consentito un incremento pari alla superficie autorizzabile in via ordinaria.
È altresì consentita l'occupazione del marciapiede fronte arenile e/o costa rocciosa antistante i pubblico esercizio secondo le condizioni precedenti.
 - **Commercio non alimentare:** è consentita l'occupazione del marciapiede (esclusa la sede viaria) sul suolo fronte l'esercizio, per una larghezza massima pari al fronte dell'attività. Dovrà in ogni caso essere mantenuto il passaggio libero pedonale per una larghezza minima di metri 1,50, in prossimità della sede viaria
3. Sono allegate al presente regolamento le planimetrie identificative delle aree da concedere per l'occupazione del suolo pubblico.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART.12 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.
2. Ai fini della classificazione di cui al precedente comma, si da atto che al 31 ottobre 2013 la popolazione residente è di n. 2214 unità.

ART.13 - SUDDIVISIONE DELLE STRADE E SPAZI PUBBLICI IN CATEGORIE

1. Le strade e gli spazi pubblici del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., sono classificate, in base alla loro importanza, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico annuale e stagionale, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, in due categorie:

1° categoria	Località Isola Rossa, Marinedda, Li Patimi, Li Feruli, Cala Serraina, tutto il territorio costiero compreso nella linea dei 300 mt dal mare
2° categoria	Tutto il territorio comunale non ricompreso nella prima categoria

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P., si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ART.14 - TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono adeguate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva;

ART.15 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DI MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di autorizzazione in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, commisurata a seconda della corrispondente categoria dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
2. La tassa si applica secondo le seguenti modalità:
 - a) Per le occupazioni permanenti, si considerano gli anni solari di occupazione e la superficie dell'area occupata, da valutarsi in mq;
 - b) Per le occupazioni temporanee, si considerano i giorni di occupazione e la superficie dell'area occupata, da valutarsi in mq;
3. La misura dello spazio occupato viene determinata secondo le seguenti modalità:
 - a) Per le occupazioni soprassuolo o sottosuolo, di qualunque tipologia, l'estensione dello superficie va calcolata sulla proiezione al suolo delle stesse; nel caso di condutture e cavidotti si considera una larghezza minima di 1,00 metri ai fini del calcolo della superficie;



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DELLA TASSA -**

b) Per le occupazioni con i passi carrabili la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di 1,00 metri.

c) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. L'imposta complessiva dovuta e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

4. Non si da comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare.

ART.16 - RIDUZIONE DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di spazi e aree pubbliche, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. - Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, la tariffa è ridotta del 90%;
- b. - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq;
- c. - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 66% (un terzo);
- d. - Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;
- e. - Per i passi carrabili, la tariffa è ridotta del 50%. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70%;

2. Per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

- a. - Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, la tariffa è ridotta del 90%;
- b. - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq;
- c. - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 66% (un terzo);
- d. - Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50%;
- e. - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%;
- f. - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%;
- g. - Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- h. - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, la tariffa è ridotta del 80%;
- i. - Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%;

ART.17 - ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Sono ESENTI dal pagamento della tassa tutte le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici, Associazioni riconosciute e non, Consorzi, altre organizzazioni, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, non lucrative e di utilità sociale;
- b) occupazioni per tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché per tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) occupazioni di aree cimiteriali;



**- COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA -
- REGOLAMENTO COMUNALE OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DELLA TASSA -**

- g) occupazioni per accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
h) occupazioni occasionali di seguito descritte:
1. occupazioni per commercio ambulante itinerante di durata non superiore ad un'ora;
 2. occupazioni con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, di durata non superiore a quella della manifestazione;
 3. occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione finiture di durata non superiore ad un'ora;
 4. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART.18 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Sono stabilite le seguenti MAGGIORAZIONI della tariffa:
- a) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART.19 - PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART.20 - SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:
- a) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - b) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - c) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%.
 - d) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART.21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - RIMBORSO - RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Le modalità per il pagamento della tassa sono le seguenti:
- a) Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto autorizzativo; negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio;
 - b) Per le occupazioni temporanee il versamento deve effettuarsi prima del rilascio dell'atto autorizzativo.
2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
4. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART.22 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA

1. Per i servizi resi dagli uffici preposti suindicati si applicano i relativi diritti di segreteria e istruttoria come determinati con le Del.G.C. n.22 del 08-03-10 e n.102 del 16-12-11;
2. I diritti di segreteria e di istruttoria succitati sono presentati contestualmente all'istanza di occupazione del suolo pubblico, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di integrazioni;
3. I diritti di segreteria e di istruttoria previsti per le autorizzazioni di suolo pubblico ricadenti in demanio marittimo, sono fissati in € 155,00 Diritti di Segreteria e € 50,00 Diritti di Istruttoria.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART.23 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Viene abrogato il "REGOLAMENTO COMUNALE OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA", approvato con deliberazione di C.C. n.41 DEL 29.11.2003;



ART.24 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, alle norme in materia di regolamentazione stradale, al D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i.

ART.25 - ENTRATA IN VIGORE – NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora esitate dovranno essere gestite secondo le modalità del presente regolamento.